



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 02

Tutela acque, suolo e risorse idriche

e-mail: m.zagari@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99902606
del 19/06/2019**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Zagari

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Zagari

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 02 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 04/07/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2595 del 04/07/2019

Oggetto:

D. lgs. 152/2006 e Piano Regionale di Tutela delle Acque - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane - ACEA ATO2 S. p. A. - depuratore pubblico MARCO SIMONE - Guidonia Montecelio. Pratica n. 4322.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DIP04

Dott.ssa ZAGARI Maria

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott.ssa Maria Zagari e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Zagari;

Premesso che ACEA ATO2 SPA, con sede legale in Piazzale Ostiense n.2, con istanza presentata da (***) in qualità di procuratore speciale, acquisita da questa Amministrazione al prot. 111482 del 24/07/2015, ha richiesto **nuova autorizzazione a seguito** di ampliamento del sistema di depurazione, che ha comportato variazione qualitativa e quantitativa dello scarico autorizzato con precedente determinazione n. 8931 del 20/12/2010 per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore "Marco Simone" ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio, Via Marco Simone, scarico che si riversa nel corpo idrico superficiale denominato "Fosso di Pratulungo";

considerato che l' art. 126 del D.lgs. 152/2006 assegna alle Regioni la disciplina delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

considerato che il presente provvedimento disciplina lo scarico ai sensi dell' art.124 del D.Lgs.152/2006 e non implica approvazione delle opere e degli impianti da cui origina lo scarico;

preso atto che secondo quanto indicato nella relazione tecnica agli atti, l' impianto di depurazione a servizio del Comune di Guidonia Montecelio, presenta portata media giornaliera 8.400 m3/giorno riferita a n. 35.000 a.e. (capacità massima di trattamento dichiarata di 1.086 m3/h), è dotato di unità di pretrattamento e prevede, per la "linea acque nere" (2Qm), trattamento biologico a fanghi attivi, defosfatazione, sedimentazione secondaria, filtrazione, disinfezione (radiazione UV), per la "linea fanghi", ispessimento fanghi, digestione aerobica, disidratazione meccanica fanghi, per la "linea acque di pioggia", sedimentazione a pacchi lamellari, disinfezione (clorazione);

Visto che la configurazione dell'impianto risulta conforme alle NTA dell'aggiornamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio approvato con D.C.R. del 23/11/2018 n. 18 che all'art. 32 comma 2 lett. c) e d) prevede che nel caso di impianti di depurazione superiori ai 2.000 A.E. cui affluiscono reti di fognatura unitaria mista si dovrà garantire un trattamento secondario e/o terziario per una portata pari almeno 2 volte la portata media giornaliera di tempo secco, mentre per la restante parte si dovrà prevedere un trattamento primario e di disinfezione;

premesso che la Città metropolitana di Roma Capitale, per consentire l' ulteriore corso della domanda di autorizzazione, ha richiesto documentazione integrativa con nota prot. 45547 del 23/03/2017 e prot. 36345 del 06/03/2019, e in particolare l' elenco delle sostanze pericolose, pericolose prioritarie e di altri inquinanti chimici, di cui all' art. 34 c. 5 delle NTA all' "Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque", che si ritiene possano essere presenti nello scarico di cui si chiede autorizzazione;

visto che ACEA ATO2 S.p.A., con nota ricevuta al prot. 61199 del 21/04/2017 e prot. 54256 del 01/04/2019, ha trasmesso la documentazione richiesta;

considerato che ACEA ATO2 S.p.A. ha richiesto al Comune di Fonte Nuova, di Sant' Angelo Romano e di Guidonia Montecelio la verifica della presenza o meno di scarichi industriali recapitanti nella pubblica fognatura afferente al depuratore in oggetto;

considerato che tutti i Comuni hanno dato riscontro alla richiesta di cui al punto precedente ed ACEA ATO2 S.p.A. ha dichiarato che non sono presenti scarichi industriali recapitanti nella pubblica fognatura afferente al depuratore "Marco Simone" e che nello scarico proveniente

dall' impianto di depurazione di Guidonia Montecelio non sono presenti sostanze indicate come pericolose, pericolose prioritarie ed altri inquinanti chimici;

vista inoltre la nota ACEA prot. 197317 del 16/04/2019, acquisita al prot. n. 63143 del 16/04/2019, contenente la comunicazione ai sensi dell' art. 34 c. 5 dell' Aggiornamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, in base al quale si dichiara che gli scarichi industriali afferenti ai depuratori gestiti da ACEA ATO2 S.p.A. risultano idonei al rispetto dei limiti di concentrazione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 per gli scarichi in fognatura e che non risulta che gli stessi contengano sostanze PP o altri inquinanti chimici;

preso atto della scheda catasto (mod.lli da 1C a 7C), presentata a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue acquisita con prot. 90108 del 10/06/2019;

considerato che dalla documentazione agli atti risulta che il dimensionamento dell' impianto di depurazione in oggetto (potenzialità, in termini di abitanti equivalenti, di 35' 000 A.E.) è stato verificato con una dotazione idrica pari a circa 300 l/ab/d;

preso atto dell' elenco scolmatori di piena e dei by-pass relativi alla rete fognante afferente al depuratore, acquisito con prot. 90108 del 10/06/2019;

vista la nota ACEA ATO 2 S.p.A ricevuta da questa Amm.ne Città Metropolitana di Roma Capitale al prot.n. 102122 del 01/07/2019, nella quale, la Società ACEA ATO 2 S.p.A comunica i propri rappresentanti legali in materia di tutela delle acque dall' inquinamento responsabili dei singoli Bacini di competenza;

accertato in fase istruttoria – in applicazione dell' art.5 delle Linee Guida attuative approvate con D.D. R.U. 1591 del 12/04/2013 ai sensi dell' art.12 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale, approvato con D.C.P. n.57 del 10/12/2010 e modificato con D.C.P. n.26 del 25/07/2011 – che il corpo recettore dello scarico è corpo idrico superficiale;

considerato che la condotta di scarico è già esistente;

vista inoltre la “Relazione Verifica Idraulica” datata dicembre 2016 e presentata a corredo della domanda ai lavori idraulici presentata con prot. 61199 del 21/04/2017 redatta per lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore Marco Simone con capacità massima di trattamento è pari a circa 26.069 m³/d riferita a 35.000 a.e.;

premesso che la Città metropolitana di Roma Capitale, per consentire l' ulteriore corso della domanda di autorizzazione, ha richiesto pareri alle autorità competenti, con nota prot. 86162 del 14/06/2017, relativamente all' incremento della portata scaricata costituita dalle acque reflue depurate;

visto il parere favorevole inviato, con nota ricevuta al prot. 96290 del 06/07/2017 dall' Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nel quale si fa presente che “un incremento della portata di circa 100 l/s rispetto alla piena di riferimento, con tempo di ritorno di 200 anni, utilizzata nello studio idraulico e pari a circa 210 m³/s, risulta pressoché ininfluenza ai fini della determinazione delle aree con criticità idraulica”;

visto il parere inviato, con nota ricevuta al prot. 120941 del 11/09/2017 dalla Regione Lazio Area Bacini Idrografici, e in particolare che “si ritiene che nessuna potenziale variazione al normale

funzionamento dell' impianto di sollevamento di Pratolungo, possa essere causata dal potenziamento dell' impianto di depurazione di 'Marco Simone' così come prospettato”;

visto il parere dal Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, prot. 4273 del 31/08/2018, acquisita agli atti del procedimento istruttorio al prot. 137551 del 31/08/2018, ha espresso parere favorevole provvisorio, della durata di anni 4 per lo scarico di acque reflue ai fini idraulici, condizionato da prescrizioni;

visto il “Protocollo d' intesa per la progettazione e la realizzazione degli interventi di laminazione afferenti al depuratore di Marco Simone e di ampliamento dello scarico del depuratore al fosso di Pratolungo” approvato con D.G.R. n. 86 del 19/02/2019, acquisito con prot. 72842 del 09/05/2019;

vista l' autorizzazione ai fini idraulici rilasciata dal Servizio 2 “Tutela Acqua e Risorse Idriche” di questo Dipartimento IV con D.D. n. 2265 del 14/06/2019, della durata di 4 anni e condizionata da prescrizioni, all'incremento della portata scaricata delle acque reflue depurate in alveo al fosso di Pratolungo, per l'ampliamento e adeguamento dell'impianto di depurazione "ACEA ATO 2 - Marco Simone" comune di Guidonia Montecelio (pratica 1226/LI);

vista la relazione idrogeologica agli atti, nella quale si rilevava che il corpo idrico superficiale denominato “fosso di Pratolungo” risulta caratterizzato da una porta naturale nulla per un periodo di tempo inferiore a 120 giorni/anno in riferimento all' art.124 c.9 del D.Lgs. 152/2006;

valutato che lo scarico dell'impianto sia da ritenersi particolarmente significativo per portata idraulica e per carico organico tanto da ritenere opportuno di ampliare il periodo di rispetto dei limiti per l' abbattimento batteriologico a tutti i mesi dell' anno;

visto che il Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia” di questo Dipartimento IV con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3608 del 12/09/2018 ha rilasciato ad ACEA ATO2 SpA l' Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 comma 8 della parte V Titolo I del D.lgs, 152/06 e ss.mm.ii., per la modifica sostanziale dello stabilimento, avente emissioni diffuse, sito in Guidonia Montecelio (RM), Località Marco Simone snc, cap 00012;

visti:

- l' art.19 del D.Lgs. 267/2000 sull' ordinamento delle autonomie locali, che attribuisce alle Province la competenza in ordine a rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- il D.Lgs.152/2006 che detta norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall' inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- il D.M. 185 del 12/6/2003 che regola il riutilizzo delle acque reflue;
- la Legge Regionale 14/1999 e s.m.i., concernente l' organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- il D.P.C.M. del 4/3/1996 che detta disposizioni in materia di risorse idriche;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 18 del 23/11/2018 con la quale è stato approvato l' “Aggiornamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 10/12/2010 con la quale è stato adottato il “Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale”;
- l'art.1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n.56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città

Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art.49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell' adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma".

verificata l' assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e del responsabile dell' istruttoria, per quanto di loro conoscenza, con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all' art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l' assenza di proprio conflitto d' interesse con il destinatario del provvedimento;

vista l' istruttoria svolta dal relativo responsabile Dott.ssa Maria Zagari, effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall' art.3, dalla quale risulta che l' istanza prodotta (prat. N. 4322) è completa di tutti gli elementi formali per essere dichiarata ricevibile ed è inoltre corredata della documentazione richiesta dalla procedura adottata da questa Amministrazione;

preso atto che il responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Zagari, sulla base delle risultanze dell' istruttoria, ha trasmesso gli atti per l' adozione del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall' art.6 della L.241/90;

visto che il Dirigente del Servizio ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

atteso che il direttore del Dipartimento IV ha espresso il parere favorevole di coerenza del presente atto rispetto ai programmi e agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell' articolo 16, comma 4, del vigente regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi;

dato atto che il presente atto è privo di rilevanza contabile;

visto l' art.151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell' art. 124 del D.lgs. 152/2006, **ACEA ATO2 S.p.A.** , Piazzale Ostiense n.2, nella persona del Procuratore Speciale come in atti, allo scarico nel corpo idrico superficiale accatastato con il nome "fosso di Pratolungo" delle acque reflue **urbane**, provenienti dal depuratore pubblico "**Marco Simone**" ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio, via Marco Simone, impianto la cui capacità massima di trattamento dichiarata è di **35.000 abitanti equivalenti**;

a. Lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:

1. **Tabella 1** ([BOD₅] minore o uguale a 25 mg/l, [COD] minore o uguale a 125 mg/l, [Solidi

- Sospesi] minore o uguale a 35 mg/l) (All.to 5, Parte Terza, al D.lgs. 152/2006);
2. **Tabella 3** (All.to 5, Parte Terza, al D.lgs. 152/2006);
 3. il trattamento deve inoltre raggiungere **un'efficienza depurativa per il BOD**, rispetto al carico in entrata all'impianto, definita dal valore più restrittivo (percentuale di abbattimento maggiore) risultante tra l'applicazione dell'equazione riportata alla lettera a) comma 1, art. 26 delle norme di attuazione dell'Aggiornamento del PTAR approvato con D.C.R. del Lazio n. 18 del 23/11/2018 e l'applicazione della percentuale di riduzione prevista dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 per la corrispondente potenzialità dell'impianto in A.E.;
 4. relativamente al parametro **Escherichia coli** rispettare il limite di **5.000 U.F.C./100 ml**, per l'intero arco dell'anno (prescrizione della Città metropolitana di Roma Capitale);

b. ACEA ATO2 S.p.A. è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:

1. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs.152/2006, art.124 c.1);
2. non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D.Lgs.152/2006, art.101 c.5);
3. mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D.Lgs.152/2006, art.101 c.3) indicati nella planimetria allegata;
4. riportare, come previsto nel D.P.C.M. del 4/3/96 par. 8.3.7, i dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati, nonché quelli del funzionamento delle varie sezioni dell'impianto su appositi registri da conservare presso l'impianto;
5. il titolare dello scarico deve assicurare un numero di autocontrolli secondo quanto previsto dall'Allegato 5, Parte Terza, al D.Lgs.152/2006 – sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata; i risultati devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
6. inviare annualmente a questa Amm.ne, a partire dalla data di consegna del presente provvedimento, n. **12** certificati analitici relativi a campioni di acque di scarico, effettuati con cadenza regolare nel corso di un anno, a cura di ACEA ATO 2 S.p.A., presso laboratorio privato accreditato, per il controllo della conformità dello scarico a quanto stabilito al punto 1 capoverso a). I campioni devono essere prelevati a cura dello stesso laboratorio;
7. l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni quattro anni. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza (D.Lgs.152/2006, art.124 c.8);
8. richiedere nuova autorizzazione per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D.Lgs.152/2006, art.124 c.12)
9. richiedere voltura dell'autorizzazione nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo depurativo;
10. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs.152/2006 e/o del D.Lgs.99/1992.
11. mantenere in condizioni di efficienza l'impianto e, ove previsti, i dispositivi deputati al controllo ed al campionamento delle acque reflue e dare immediata comunicazione al Servizio 2 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA Lazio in caso di fuori servizio (All. 4 pt. 3.5 Delibera C.I.T.A.I. 4/2/1977).
12. Gli scolmatori di piena devono essere dimensionati secondo quanto disposto dall'art. 31

dell' Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela dell'Acque di cui al D.C.R. 18/18.

lc. ACEA ATO2 S.p.A. è obbligato inoltre all' osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale qualsiasi variazione di dati forniti con la scheda "Catasto" allegata alla domanda;
2. comunicare tempestivamente alla Città metropolitana di Roma Capitale l' eventuale autorizzazione all' immissione di scarichi industriali in fognatura;
3. rispettare rigorosamente il Piano di emergenza, approvato dall' AATO competente in data 04/09/2009, che, ai sensi del DPCM punto 8.3.8, "consenta di effettuare interventi sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione limitando al massimo i disservizi e tutelando la qualità dei corpi ricettori";
4. nel caso in cui il titolare dello scarico sia autorizzato, ai sensi dell' art.110 del D.Lgs.152/2006, a conferire e trattare rifiuti presso l' impianto di depurazione, tali operazioni sono da considerarsi vietate nei periodi di fuori servizio – programmato o meno – o di ridotta efficienza dell' impianto;
5. conservare in condizioni di efficienza, all' ingresso dell' impianto di depurazione, campionario da 24 campioni, sigillabile, inamovibile e collegato opportunamente a misuratore di portata, per il prelievo di campioni medi ponderati nell' arco di 24 ore, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto all' art. 21 c. 2 delle Norme di attuazione del PTAR;
6. conservare in condizioni di efficienza all' uscita dell' impianto di depurazione, campionario da 24 campioni, sigillabile, inamovibile e collegato opportunamente a misuratore di portata, dotato di registratore di portata, per il prelievo di campioni medi ponderati nell' arco di 24 ore, ai fini della corretta applicazione delle modalità di controllo degli scarichi urbani previste all' Allegato 5, Parte Terza, al D.Lgs.152/2006;
7. installare, presso il cancello d' ingresso dell' impianto di depurazione, un cartello con indicazione del numero di telefono cellulare del personale addetto alla gestione dell' impianto con obbligo di reperibilità;
8. il personale di cui al punto precedente deve consentire, entro un' ora dalla chiamata da parte di ARPA Lazio, l' accesso all' impianto, l' uso del campionario automatico e collaborare e/o assistere, se richiesto, alle operazioni di prelievo di campioni di acque di scarico da parte di ARPA Lazio.
9. presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale, **entro 150 gg.**, dalla data di esecutività della presente autorizzazione, prenotazione delle analisi di controllo delle acque reflue, da prelevare:
 - al campionario automatico posto all' uscita dell' impianto di depurazione, per la verifica della conformità a quanto stabilito al punto 1 e 3 capoverso a) del presente atto;
 - al pozzetto fiscale posto all' uscita dell' impianto di depurazione per la verifica della conformità a quanto stabilito ai punti 2 e 4 capoverso a) del presente atto.

Le analisi devono essere richieste, a spese ed a cura di ACEA ATO2 S.p.A., all' ARPA Lazio, sede di Roma, via Saredo n.52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell' art.124 c.11 del D.Lgs.152/2006.

La mancata presentazione della prenotazione delle analisi di cui al punto 9 – capoverso c) nei termini richiesti comporterà la revoca del presente atto, ai sensi dell' art.130 del D.Lgs.152/2006.

ACEA ATO2 S.p.A. con il presente atto rimane assoggettato a tutte le altre eventuali prescrizioni che si renderà necessario imporre in applicazione di leggi e regolamenti.

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs.152/2006, comporta l' applicazione delle sanzioni penali previste dall' art.137 e delle sanzioni amministrative previste dall' art.133 del decreto medesimo.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006 – (art.133) e, secondo la gravità dell' infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell' autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell' autorizzazione (art.130).

La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva di effettuare all' interno dell' insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l' accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

Il presente atto viene rilasciato fatti salvi tutti i diritti di terzi e non esime il richiedente dall' ottenimento degli ulteriori pareri, nulla osta ed autorizzazioni previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa ZAGARI Maria